



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

# **Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale**

---

**Aprile / Giugno 2012**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria**

**coordinamento**

*Pietro Aurelio MODAFFERI*

**elaborazione testi**

*Valeria CARÈ*  
*Eliana ROMEO*

**collaborazione**

*Giuseppina FEI*  
*Vincenzo FERA*  
*Caterina Tiziana ROMEO*



*Consiglio regionale della Calabria  
Area Assistenza Commissioni*

## **Presentazione**

---

*Questo fascicolo di “Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale” costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi, avviatosi a partire dallo scorso anno, pubblicato in versione cartacea e su supporto informatico con cadenza trimestrale.*

*Le annotazioni giurisprudenziali sono, inoltre, pubblicate on line in un’apposita sezione del sito internet consiliare, in modo da consentirne la consultazione in tempo reale.*

*Il presente fascicolo, senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel secondo trimestre del 2012, che presentano profili di interesse regionale.*

*Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.*

*In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all’interno dell’indice, le massime tratte dalle sentenze.*



*Consiglio regionale della Calabria  
Area Assistenza Commissioni*

*In appendice, infine, sono inseriti l'annotazione ed il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 25 maggio 2012, avente ad oggetto la legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 (“Istituzione del Centro Regionale Sangue”).*

*Reggio Calabria, 06 luglio 2012*



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

## **Indice e massime delle sentenze**

---

### **Sentenza Corte Costituzionale: n. 80 del 5 aprile 2012.....pag. 8**

“Illegittime alcune disposizioni statali del d.lgs. n. 79/2011 (Codice del Turismo) che, eccedono la delega contenuta nella L. n. 246/2005, invadendo la competenza regionale”.

### **Sentenza Corte Costituzionale: n. 115 del 10 maggio 2012.....pag. 14**

“Illegittima la L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 10/2011 nella parte in cui non individua, sia pure in via preventiva, i mezzi finanziari necessari per l’attuazione degli interventi finalizzati a garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.”

“Il legislatore statale non può dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da Regioni a Statuto speciale o da Province autonome”.

### **Sentenza Corte Costituzionale: n.116 del 10 maggio 2012.....pag. 18**

“Illegittima la L. r. Marche n. 15/2011, nella parte in cui:

- autorizza i titolari della licenza di caccia ultrasessantacinquenni a praticare altre forme di caccia contemporaneamente a quella prescelta, in contrasto con la normativa statale;
- dispone che il calendario venatorio regionale abbia validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale, come sancito dalla normativa statale.

### **Sentenza Corte Costituzionale: n. 129 del 17 maggio 2012.....pag.21**

“Illegittime le disposizioni della L. r. Umbria n. 3/1998 (introdotte dalla L. r. Umbria n. 6/2011), nelle parti in cui non prevedono alcun coinvolgimento delle Università:

- nella predisposizione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie;
- nel procedimento di valutazione, conferma dell’incarico o risoluzione del contratto dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie.”



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 147 del 07 giugno 2012.....pag. 23**

“Incostituzionale il decreto legge n.98/2011, nella parte in cui impone l’obbligo di accorpate in istituti comprensivi le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie con meno di mille alunni.”

“È legittima la disposizione del decreto legge n. 98/2011 che individua nuovi criteri per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali scolastici.”

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 158 del 22 giugno 2012.....pag. 26**

“Illegittima la L. r. Piemonte n.10/2011, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale possa consentire una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, in violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale”.

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 161 del 27 giugno 2012.....pag. 29**

“La L. r. Abruzzo n. 17/2011 prevede e disciplina la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o in soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

Essa è illegittima nella parte in cui:

- prevede che le IPAB e le ASP possano assumere personale, in contrasto con un principio statale di coordinamento della finanza pubblica, applicabile a tutti gli enti pubblici e, quindi, anche alle IPAB e alle ASP;
- dispone la temporanea assegnazione del personale dipendente e dei patrimoni delle IPAB ai Comuni, attribuendo a questi ultimi un ruolo non previsto dalla normativa statale ed in contrasto con un principio di coordinamento della finanza pubblica;
- viola il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, che costituisce norma di coordinamento della finanza pubblica.”

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 163 del 27 giugno 2012.....pag. 33**

“Illegittimo il decreto legge n.98/2011 nella parte in cui non prevede che:

- la predisposizione del progetto strategico delle telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga avvenga d’intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni;
- la sua realizzazione concreta sul territorio regionale avvenga sulla base di un’intesa con la Regione interessata”.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

## **Appendice : Sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria**

### **Sentenza Corte Costituzionale: n. 131 del 25 maggio 2012.....pag. 36**

“ Incostituzionale la L.r. Calabria n. 24/2011, istitutiva del Centro regionale sangue, che:  
- dispone interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel Piano di rientro;  
- attribuisce alla Giunta regionale compiti che interferiscono con le funzioni del Commissario ad *acta*;  
- prevede una somma insufficiente per coprire le spese per il funzionamento del Centro e non quantifica l’ammontare degli oneri finanziari e i relativi mezzi di copertura per gli anni successivi al 2011.

Non cessa la materia del contendere con la sospensione dell’efficacia della legge.”

### **Sentenza Corte Costituzionale: n. 131 del 25 maggio 2012 (testo integrale)....pag.39**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

## **Sintesi delle sentenze**

---

### **Sentenza Corte Costituzionale: n. 80 del 5 aprile 2012**

**Materia: turismo**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.80/2012, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 1, del Codice del Turismo e degli artt. 1, 2, 3, 4 (commi 1 e 2), 8, 9, 10, 11 (c. 1), 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 (c. 2), 21, 23 (c. 1, 2), 24, 30 (c.1), 68 e 69 dell'allegato 1, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., che, incidendo sul riassetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella materia del turismo, eccedono la delega contenuta nella L. n. 246 del 2005;
- 2) la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 4(c.1 e 2), 19 e 24 dell'allegato 1, in quanto con tali disposizioni il legislatore statale non ha violato il riparto di competenze fra Stato e Regioni di cui all'art.117 Cost.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) Le Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto hanno impugnato l'art. 1, c.1, del d.lgs. n. 79 del 2011 e numerose disposizioni dell'allegato 1, per **violazione degli artt. 76 e 77, c.1, Cost., in riferimento alle attribuzioni regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost.**

**L'obiettivo della delega recata nella l. n. 246 del 2005 è la creazione di testi normativi coordinati, snelli e facilmente consultabili, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali in materia di turismo.**

Come precisato dalla Corte in numerose sentenze (fra cui la n.76 del 2009 e la n. 369 del 2008), **il legislatore delegato può raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla materia del turismo**, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale; **non può, invece, disciplinare ex novo i rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo.**

La Corte richiama, peraltro, il principio dell' **"attrazione in sussidiarietà"** desumibile dall'art.118, c.1, Cost., espresso in numerose sentenze (in primis la n. 303 del 2003 e la n. 165 del 2007).



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Alla luce di tale principio, lo Stato può esercitare funzioni, non solo amministrative, ma anche legislative in materie di competenza concorrente o residuale ai sensi dell'art. 117 Cost.

La deroga al normale riparto delle competenze è legittima a condizione che il relativo intervento sia proporzionato, non risulti affetto da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.

**Il ricorso al metodo dell' "attrazione in sussidiarietà" ha carattere non ordinario e, pertanto, non può essere disposto dal Governo in un decreto legislativo, in mancanza di una espressa previsione contenuta nella Legge delega.**

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, c.1, del d.lgs. n. 79 del 2011, che dispone l'approvazione del "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", nonché dei seguenti articoli dell'allegato 1:

- L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione del Codice del turismo, precisando che lo stesso "reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali".

**La finalità di provvedere all'esercizio unitario delle funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, non attiene al riassetto della legislazione statale in materia di turismo, ma innova l'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni .**

Pertanto, la disposizione in esame non rientra nell'ambito della legge delega ed è incostituzionale con riferimento alle parole "necessarie



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

all'esercizio unitario delle funzioni amministrative" e "altre norme in materia".

- Gli artt. 3, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 68 attribuiscono allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell' accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, recepito come allegato al d.P.C.M. del 13 settembre 2002, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome.

In particolare: l'art. 3 sancisce principi in tema di turismo accessibile; l'art. 8 contiene una classificazione delle strutture ricettive; l'art. 9 classifica e disciplina le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; l'art. 10 individua gli standard qualitativi delle imprese turistiche ricettive; l'art. 12 classifica e disciplina le strutture ricettive extralberghiere; l'art. 13 concerne le strutture ricettive all'aperto; l'art. 15 individua gli standard qualitativi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive; l'art. 18 contiene alcune definizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo; l'art. 68 disciplina le attività di assistenza al turista.

Tali articoli prevedono un accentramento a livello statale di funzioni in materia di turismo, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni. Essi alterano, dunque, il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo, superando i limiti della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005.

- Gli artt. 2, 14, 21 e 30 (c.1) introducono in materia turistica alcune norme di carattere innovativo.

In particolare, l'art. 2 adegua la normativa in materia di turismo ai principi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Costituzionale n. 76 del 2009); l'art. 14 definisce le strutture ricettive di mero supporto; l'art. 21 contiene norme in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo; l'art. 30, c. 1, prevede alcune agevolazioni in favore dei turisti con animali domestici al seguito.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Si tratta di disposizioni totalmente nuove, che incidono con evidenza nella materia del turismo, di competenza legislativa residuale delle Regioni, ed eccedono, pertanto, dalla delega contenuta nella legge n.246 del 2005.

- Gli artt. 11(c. 1), 23 (c.1 e 2) e 69 riprendono in parte il contenuto di leggi statali (n. 284 del 1991 e n.135 del 2001), precedenti alla riforma costituzionale del 2001. In particolare, l'art. 11, c.1, impone agli operatori turistici di comunicare alle Regioni e alle Province autonome i prezzi praticati; l'art. 23, c. 1 e 2, definisce e disciplina i sistemi turistici locali; l'art. 69 concerne la gestione dei reclami nei confronti delle imprese e degli operatori turistici.

Anche tali disposizioni attengono alla materia del turismo, di competenza legislativa residuale delle Regioni. Esse, dunque, incidono sul riparto di competenze fra Stato e Regioni, senza che ciò sia previsto dalla legge delega.

- L'art. 16 contiene norme sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche rientra, tuttavia, fra le materie di competenza legislativa residuale delle Regioni. Anche in tal caso, dunque, vi è una variazione del riparto delle competenze non contemplata dalla legge delega.
- L'art. 20, c. 2, dispone che la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio non sia necessaria, ai fini dell'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare. Con tale disposizione si disciplina un aspetto di dettaglio nella materia "turismo", attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Ciò determina una variazione del riparto delle competenze che, come già evidenziato, eccede i limiti imposti dalla legge delega.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**2) La Corte Costituzionale ha dichiarato, invece, legittimi i seguenti articoli dell'allegato 1:**

- L'art. 4 (c.1 e 2), contiene una disciplina delle imprese turistiche, che riproduce sostanzialmente l'art. 7 della Legge n. 135 del 2001 ("Riforma della legislazione nazionale del turismo"), emanata prima della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione. Tale disposizione è legittima in quanto non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nell'ambito della materia ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.
- L'art. 19 impone alle agenzie di viaggio e turismo di stipulare congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti. Il sistema di garanzie posto a tutela del cliente delle agenzie di viaggio e turismo rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost. La norma è, dunque, costituzionalmente legittima.
- L'art. 24 disciplina l' "incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano".

La Corte chiarisce che l'attività di valorizzazione e di promozione svolta a livello nazionale dallo Stato, non impedisce alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale. Al contrario, essa realizza un incremento qualitativo dell'offerta turistica. Il legislatore statale non ha, dunque, in tal caso, oltrepassato i limiti posti dall'art. 117, terzo comma, Cost.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

➤ **Riferimenti:**

- **D. lgs. n. 79/2011;**
- **Legge delega n. 246/ 2005;**
- **Sent. Corte Cost. n.76/2009;**
- **Sent. Corte Cost. n. 369/2008;**
- **D.P.C.M. del 13/09/2002;**
- **Rassegna stampa: “Codice del Turismo, potere alle Regioni” (fonte: Italia Oggi del 11/04/2012); “La Consulta boccia il Codice del Turismo” (fonte: Online-news del 06/04/2012);**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 115 del 10 maggio 2012**

“Illegittima la L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 10/2011 nella parte in cui non individua, sia pure in via preventiva, i mezzi finanziari necessari per l’attuazione degli interventi finalizzati a garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.”

“Il legislatore statale non può dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da Regioni a Statuto speciale o da Province autonome”.

**Materia: sanità pubblica; bilancio e contabilità pubblica**

**Norme impugnate: artt. 4, 5, 10 e 15 della L. r. Friuli - Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, recante “Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.115/2012, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, nella parte in cui non individua, sia pure in via preventiva, i mezzi finanziari necessari per l’attuazione degli interventi finalizzati a garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
- 2) l’inammissibilità della questione di legittimità avente ad oggetto gli artt. 4, 5 e 10, sollevata in riferimento ad alcune disposizioni dello Statuto Speciale del Friuli - Venezia Giulia, in quanto è assente nel ricorso un idoneo percorso argomentativo in grado di collegare alle norme impugnate le disposizioni statutarie richiamate;
- 3) l’infondatezza della questione di legittimità avente ad oggetto gli artt. 4, 5 e 10, sollevata in riferimento all’art. 117, c. 3, Cost., poiché il legislatore statale non può dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da Regioni a Statuto speciale o da Province autonome.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 15 della L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2011 disciplina i servizi finalizzati a garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore.

In particolare l’art. 15 individua le partite di bilancio per la copertura degli eventuali oneri derivanti dalle campagne istituzionali di informazione (art. 4), dal coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore (art. 5) e dai programmi di sviluppo delle cure palliative (art. 10).



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Gli allegati al bilancio annuale e pluriennale 2011 del Friuli-Venezia Giulia evidenziano che una serie di disposizioni normative gravano indistintamente sulle medesime partite di bilancio.

Innanzitutto, la Corte precisa che **la mancata indicazione all'interno di una legge della "copertura finanziaria" non è sufficiente a far presumere che essa non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere deve desumersi, infatti, dall'oggetto della legge o dal suo contenuto** (sent. n. 30 del 1959).

Inoltre, **la previsione generica di capitoli di spesa non è sufficiente a garantire il rispetto del principio costituzionale secondo cui ogni legge che importa nuovi oneri deve individuare, seppur in via presuntiva, i mezzi finanziari necessari per farvi fronte.**

**La Regione può stabilire che le nuove spese siano sostenute attraverso una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella medesima partita di bilancio utilizzata per altre spese, purchè fornisca adeguata dimostrazione economica e contabile.**

Questa consiste nella "chiara quantificazione degli oneri presumibilmente conseguenti" e della "relativa copertura" (sentenza n. 30 del 1959).

Ne consegue l'illegittimità della norma in esame per contrasto con l'art. 81, c.4, Cost.

La Corte precisa, infine, che gli oneri derivanti dai servizi previsti agli artt. 4, 5 e 10 debbano essere contenuti entro i limiti del bilancio 2011, fino a nuova legittima copertura dell'eventuale eccedenza.

- 2) La questione relativa agli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale, sollevata in riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7 della L. cost. n. 1 del 1963 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), è inammissibile.

È assente nel ricorso un idoneo percorso argomentativo in grado di collegare alle norme impugnate gli articoli statutari richiamati.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Peraltro, tali articoli riguardano competenze legislative del Friuli-Venezia Giulia in materie distinte dalla materia cui attiene il ricorso, vale a dire la garanzia dei livelli essenziali di alcune prestazioni sanitarie, che devono essere assicurate dalle Regioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli standard minimi determinati dalla legislazione statale (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.).

- 3) È invece infondata la questione sollevata nei confronti delle medesime norme in riferimento all'art. 117, c. 3, Cost.

Secondo il ricorrente, l'art. 5, c. 5, della legge statale n. 38 del 2010 ("Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"), sarebbe espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ritiene che detta disposizione non contenga un principio generale volto a contenere le spese nel settore delle cure in questione e, dunque, non ponga limiti finanziari alla sua attuazione da parte delle Regioni.

Essa fissa solo un limite in relazione al costo delle specifiche attività contemplate nella stessa norma, a loro volta diverse da quelle regolate dalla Legge regionale in esame.

Peraltro, la norma richiamata dal ricorrente regola la copertura delle spese afferenti alle reti nazionali con una quota del Fondo sanitario nazionale, di cui il Friuli-Venezia Giulia non fruisce.

**Il legislatore statale non ha, dunque, titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta da Regioni a Statuto speciale o Province autonome** (sent. n. 341 del 2009).



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Friuli – Venezia Giulia n. 10/2011;**
- **L. cost. n. 1/1963;**
- **L. n.38/2010;**
- **Sent. Corte Cost. n.30/1959;**
- **Sent. Corte Cost. n.341/2009;**
- **Rassegna stampa: “Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” (fonte: [www.studiolegalelaw.net](http://www.studiolegalelaw.net) del 10/05/2012)**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n.116 del 10 maggio 2012**

**Materia: ambiente; caccia**

**Norme impugnate: art. 22 (c.1) e 26 (c.1) della L. r. Marche 18 luglio 2011 , n. 15, recante “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116/2012, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, c.1, della L. r. Marche n. 15/2011, che autorizza i titolari della licenza di caccia ultrasessantacinquenni a praticare altre forme di caccia contemporaneamente a quella prescelta, in contrasto con la normativa statale;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, c.1, della L. r. Marche n. 15/2011, nella parte in cui dispone che il calendario venatorio regionale abbia validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale, come sancito dalla normativa statale;
- 3) la non fondatezza della questione di legittimità dell’art. 26, c.1, della L. r. Marche n. 15/2011, in quanto il ricorrente ha ritenuto erroneamente che esso preveda l’approvazione del calendario venatorio mediante legge regionale, piuttosto che con provvedimento amministrativo.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni della decisione in esame.

- 1) L’art. 22, c.1, della L. r. Marche n.15 del 2011 consente ai cacciatori ultrasessantacinquenni di praticare cumulativamente più forme di caccia.

Più precisamente, esso autorizza coloro che abbiano scelto la forma di caccia “da appostamento fisso” di praticare anche quella “da appostamento temporaneo” e coloro che abbiano scelto altre forme di caccia consentite dalla legge, di praticare anche la caccia “da appostamento fisso”.

Si tratta di una deroga al cosiddetto “**principio della caccia di specializzazione**” (sancito all’art. 12, c.5, della L. n. 157 del 1992), secondo cui **il cacciatore è tenuto a scegliere una sola fra le tre modalità di caccia consentite dalla legge statale.**

**Il legislatore nazionale ha voluto tutelare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, impedendo un esercizio indiscriminato dell’attività venatoria.**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

La disposizione regionale in esame è, dunque, illegittima, poiché deroga la disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, c.2, lett. s), Cost.

- 2) L'art. 26, c.1, della L. r. Marche n.15 del 2011 è illegittimo nella parte in cui prevede che il calendario venatorio regionale abbia validità minima annuale e massima triennale.

Esso si pone in contrasto con l'art. 18, c. 4, della L. n. 157 del 1992, secondo cui il calendario venatorio regionale deve essere pubblicato con cadenza annuale.

Tale disposizione – osserva la Corte – risponde all'esigenza di garantire un costante adeguamento del calendario venatorio al mutare delle situazioni ambientali locali.

- 3) L'art. 26, c.1, della L. r. Marche n.15 del 2011 è stato impugnato anche con riguardo ad un altro profilo.

Per il ricorrente, tale disposizione violerebbe l'art. 18, c. 2, della L. n. 157 del 1992, in quanto disporrebbe l'approvazione del calendario venatorio con legge regionale, piuttosto che con provvedimento amministrativo.

**La norma in esame, in realtà, non specifica la natura dell'atto di approvazione, limitandosi a sancire che essa venga effettuata dal Consiglio, su iniziativa della Giunta.**

Il Consiglio può, dunque, approvare il calendario venatorio regionale nell'esercizio della potestà regolamentare, attribuitagli dallo Statuto della Regione Marche in via generale (salvo i casi in cui leggi regionali prevedano la competenza della Giunta).

Questa interpretazione è avvalorata dai lavori preparatori della L. r. n. 15 del 2011, nel corso dei quali si è scelto di sopprimere la previsione che sanciva l'approvazione mediante legge del calendario venatorio regionale.

La questione, dunque, non è fondata.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Marche n. 15/2011;**
- **Legge n. 157/1992;**
- **Rassegna stampa: “Caccia: Marche , il Calendario venatorio è illegittimo” (fonte: [cacciapassione.com](http://cacciapassione.com) del 23/05/2012)**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 129 del 17 maggio 2012**

**Materia: sanità pubblica; pubblico impiego**

**Norme impugnate: art. 10 della L. r. Umbria 20 luglio 2011, n. 6, che aggiunge gli artt. 12-bis e 12-ter alla legge della L. r. Umbria 20 gennaio 1998 , n.3, recante “Ordinamento del sistema sanitario regionale”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 129/2012, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, c. 1 e 2, della L. r. Umbria n. 3/1998 (introdotto dall'art.10 della L. r. Umbria n. 6/2011), nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Università nella predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-ter, c. 1, 4 e 6, della L. r. Umbria n. 3/1998 (introdotto dall'art.10 della L. r. Umbria n. 6/2011), nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Università nel procedimento di valutazione, conferma dell'incarico o risoluzione del contratto dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L'art. 12-bis, c. 1 e 2, della L. r. Umbria n. 3 del 1998 (introdotto dall'art. 10 della L. r. Umbria n. 6 del 2011) disciplina le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, comprendendo in tale espressione anche i direttori generali delle aziende ospedaliero- universitarie.

Esso affida alla Giunta regionale il compito di predisporre l'elenco dei candidati idonei alla nomina e di definire i criteri per la verifica dei requisiti necessari alla copertura dell'incarico.

La disposizione in esame attiene alla materia di competenza legislativa concorrente della tutela della salute e, dunque, il legislatore regionale deve rispettare i principi fondamentali determinati dallo Stato.

In particolare, l'art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 517 del 1999 prevede che i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università siano regolati da specifici protocolli d'intesa stipulati tra la Regione e le Università ubicate nel proprio territorio.

Inoltre, l'art. 4, c. 2, del medesimo decreto legislativo dispone che la nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie venga effettuata dalla Regione, “acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università”.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

La disposizione regionale censurata non coinvolge le Università e, pur stabilendo un procedimento di intesa con il Rettore (all'art. 12, c.3, della medesima legge), circoscrive la sua facoltà di scelta ad un elenco di candidati idonei, individuati in via esclusiva dalla Giunta regionale.

Essa è illegittima in quanto viola i principi fondamentali fissati dallo Stato in materia di tutela della salute (art.117, c.3, Cost.), l' autonomia universitaria (art.33, c.6, Cost.) ed il principio di leale cooperazione tra Università e Regione (artt.117 e 118 Cost.)

- 2) L'art. 12-ter, c. 1 e 6, della L. r. Umbria n. 3 del 1998 (introdotto dall'art. 10 della L. r. Umbria n. 6 del 2011) affida alla Giunta regionale il procedimento di valutazione, conferma dell'incarico o risoluzione del contratto per i direttori generali delle aziende sanitarie, compresi quelli delle aziende ospedaliero-universitarie.

Con riguardo a quest'ultime, la normativa regionale non prevede che il procedimento in esame sia regolato da un protocollo d'intesa stipulato tra la Regione e le Università (come disposto dall'art. 4, c. 2, del d.lgs. n. 517 del 1999), ma richiede esclusivamente il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale (c. 4 dell'art. 12-ter).

Ne consegue l'illegittimità dei commi 1, 4 e 6 del citato art.12-ter per violazione dei principi fondamentali fissati dallo Stato in materia di tutela della salute (art.117, c.3, Cost.), dell'autonomia universitaria (art. 33, c.6, Cost.) e del principio di leale cooperazione tra Università e Regione (artt. 117 e 118 Cost.).

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. n. 3/1998;**
- **L. r. n. 6/2011;**
- **D.lgs. n. 517/1999;**
- **Rassegna stampa: “Umbria.Consulta boccia la legge di nomina Dg ospedali universitari” (fonte: Quotidiano Sanità del 18/05/2012)**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 147 del 07 giugno 2012**

**Materia: istruzione; bilancio e contabilità pubblica**

**Norme impugnate: art. 19, (c. 4 e 5) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 147/2012, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità dell'art. 19, c.4, nella parte in cui impone l'obbligo di accorpere in istituti comprensivi le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie con meno di mille alunni: tale disposizione statale detta una norma di dettaglio in una materia di competenza concorrente;
- 2) la non fondatezza della questione di legittimità relativa all'art. 19, c.5, che individua nuovi criteri per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali scolastici: tale disposizione non viola la competenza regionale in quanto i dirigenti scolastici sono dipendenti statali.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L'art. 19, c. 4, è stato impugnato con ricorsi separati dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Esso impone l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado mediante la costituzione di istituti comprensivi aventi almeno mille alunni. Tale soglia numerica è ridotta a cinquecento alunni per gli istituti siti nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Il dimensionamento degli istituti scolastici rientra, secondo la Corte, nell'ambito della competenza concorrente in materia di istruzione.

I giudici costituzionali escludono che la norma contenga principi generali in materia d'istruzione, riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

La disposizione censurata non rientra, infatti, fra le norme generali che definiscono la struttura portante del sistema di istruzione nazionale e che si applicano in modo unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale.

Trattandosi di una materia di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

La disposizione statale censurata invece è una norma di dettaglio, in quanto determina la soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia, senza lasciare alcun margine di discrezionalità alle Regioni.

La Corte precisa, inoltre, che la disposizione in esame persegue evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica. Questa materia è anch'essa di competenza concorrente.

Anche sotto questo profilo, **la disposizione in esame viola l'art. 117 , c. 3, Cost., essendo una norma di dettaglio dettata dallo Stato in un ambito di competenza concorrente.**

- 2) L'art. 19, c. 5, vieta l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche autonome aventi meno di seicento alunni.

La soglia è di quattrocento alunni per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche.

Tali istituti sono assegnati a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome.

La disposizione in esame persegue il fine della riduzione del numero dei dirigenti scolastici, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica.

Per le Regioni ricorrenti, essa violerebbe la competenza concorrente in materia di istruzione.

**La Corte osserva, tuttavia, che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali. Pertanto, l'individuazione di nuovi criteri per l'assegnazione dei loro incarichi rientra nella competenza esclusiva dello Stato.**

La questione è, dunque, infondata.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

➤ **Riferimenti:**

- **D. l. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011;**
- **Rassegna stampa: “ Scuole accorpate, si rischia il caos”(fonte: Gazzetta del Mezzogiorno del 09/06/2012); “Consulta, bocciato l’obbligo dell’accorpamento sotto i 1000 allievi” ”(fonte: Il sole 24 ore del 11/06/2012)**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 158 del 22 giugno 2012**

**Materia: ambiente; agricoltura**

**Norme impugnate: L. r. Piemonte 11 luglio 2011, n. 10, recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158/2012, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’ art. 26 (c. 2), nella parte in cui prevede che la Giunta regionale possa consentire una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, in violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale;
- 2) la cessazione della materia del contendere relativa agli artt. 2 (c. 7), 7 (c. 1) e 8 (c.2), in quanto tali disposizioni sono state oggetto di successive modifiche o abrogazioni e non hanno avuto medio tempore applicazione.

Di seguito, si riportano le motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 26, c. 2, della L.r. Piemonte n.10 del 2011, ha inserito il comma 5-bis nell’art. 13 della L.r. Piemonte n. 24 del 2002 recante “Norme per la gestione dei rifiuti”.

Tale disposizione prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, possa disporre una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata per i Comuni montani e per quelli ad alta marginalità con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, stabilendo i relativi criteri e modalità.

La norma in esame si pone in contrasto con la normativa statale (d.lgs. n.152 del 2006), che pur attribuendo un’attività di programmazione alla Regione, prevede che le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possano essere autorizzate solo dal Ministro dell’Ambiente su richiesta del Comune interessato.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale in esame per violazione dell’art. 117, c. 2, lett. s), Cost., in **quanto essa disciplina unilateralmente la concessione di deroghe al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, esercitando una**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**potestà che, invece, appartiene allo Stato**, titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di ambiente.

- 2) L'art. 2, c. 7, istituiva il marchio di valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali.

Secondo il Governo ricorrente, esso contrasterebbe con l'art. 117, c.1, Cost., per violazione di alcune norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che sanciscono il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno e che non consentirebbero agli Stati membri di applicare alle merci marchi di origine.

Esso violerebbe, inoltre, l'art.120, c.1, Cost., che vieta l'adozione di provvedimenti che ostacolano la libera circolazione delle cose tra le Regioni.

Suddetto articolo è stato abrogato dalla L. r. Piemonte n. 5 del 2012.

L'art. 7, c.1, consentiva alla Regione di autorizzare l'Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a corrispondere anticipazioni sui contributi spettanti agli imprenditori agricoli.

Esso contrasterebbe, secondo il ricorrente, con il regolamento CE n. 73 del 2009 che assegna tale competenza alla Commissione europea, e dunque violerebbe l'art. 117, c. 1, Cost..

Esso violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in quanto gli agricoltori piemontesi usufruirebbero di benefici non riconosciuti agli agricoltori delle altre Regioni.

Tale articolo è stato sostituito dall'art. 39, c.3, della L. r. Piemonte n. 5 del 2012, che ha previsto un aiuto a favore degli imprenditori agricoli, in conformità al regolamento CE n.1535 del 2007.

L'art. 8, c. 2, introduce l'art. 29-bis nella L.r. Piemonte n. 70 del 1996, che attribuisce alle Province il compito di redigere i piani di contenimento di specie animali.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Secondo il ricorrente , tale disposizione si porrebbe in contrasto con il d.P.R. n. 357 del 1997 e violerebbe, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia ambientale ai sensi dell'art.117, c. 2, lett. s), Cost.

La L. r. Piemonte n. 70 del 1996 è stata interamente abrogata dalla L.r. n. 5 del 2012.

**Le disposizioni impugnate non hanno avuto medio tempore applicazione, pertanto , la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.**

➤ **Riferimenti:**

- L.r. Piemonte n. 10/2011;
- L.r. Piemonte n. 24/2002;
- L.r. Piemonte n. 5/2012;
- L.r. Piemonte n. 70/1996;
- D. lgs. n.152/2006;
- D.P.R. n. 357/1997;
- Artt. 40-42 TFUE;
- Regolamento CE n.73/2009;
- Regolamento CE n. 1535/2007;
- Rassegna stampa: “Raccolta differenziata:la potestà di concedere ai comuni deroghe è di competenza dello Stato e non delle Regioni” (fonte: Quotidiano Legale del 28/06/2012).



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 161 del 27 giugno 2012**

**Materia: impiego pubblico; riordino delle IPAB; disciplina delle ASP**

**Norme dichiarate incostituzionali: artt. 5 (c. 2), 6 (c. 3, 4, 6, 7), 11 (c. 8 e 9), 15 (c. 4), della L. r. Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2012, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale degli artt. 5 (c.2) e 15 (c.4) nella parte in cui prevedono che le IPAB e le ASP possano assumere personale, in contrasto con un principio statale di coordinamento della finanza pubblica, applicabile a tutti gli enti pubblici e, quindi, anche alle IPAB e alle ASP;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’ art. 6 (c. 3 e 4), nella parte in cui dispone la temporanea assegnazione del personale dipendente e dei patrimoni delle IPAB ai Comuni, attribuendo a questi ultimi un ruolo non previsto dalla normativa statale ed in contrasto con un principio di coordinamento della finanza pubblica;
- 3) l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’ art. 6 (c. 5 e 6), per la correlazione con i commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- 4) l’illegittimità costituzionale dell’ art. 11 (c. 8 e 9), in quanto viola il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, che costituisce norma di coordinamento della finanza pubblica.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La L. r. Abruzzo n. 17 del 2011 prevede e disciplina la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o in soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. Essa stabilisce, inoltre, l’estinzione delle istituzioni per cui sia accertata l’ impossibilità della trasformazione.

In particolare, l’art. 5, c.2, consente alle IPAB, sino alla loro trasformazione in ASP, di modificare entro certi limiti la propria dotazione organica, qualora sussistano effettive esigenze connesse con il regolare svolgimento delle attività statutarie.

L’art. 15, c. 4, prevede, invece, la possibilità per le ASP, una volta costituite, di procedere a selezioni di personale in presenza di eventuali carenze di personale,



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

correlate ad effettive esigenze di assicurare il regolare svolgimento di attività statutarie. Esso si applica in sede di prima applicazione della legge e fino all'approvazione del regolamento che determinerà le dotazioni organiche delle ASP.

Tali previsioni si pongono in contrasto con il **principio di coordinamento della finanza pubblica** sancito all'art. 76, c. 7, del d. l. n.112 del 2008, secondo cui **quando le spese di personale degli enti locali superano il 50% delle spese correnti, non è possibile procedere ad assunzioni di personale.**

**La Corte precisa che le IPAB e le ASP, nonostante le loro caratteristiche peculiari, hanno natura di enti pubblici.** Ad esse si applicano, pertanto, le regole previste per gli enti locali in materia di spesa ed, in particolare, di personale. Le disposizioni in esame sono illegittime perché violano un principio di coordinamento della finanza pubblica e, dunque, l'art. 117, c. 3, Cost.

- 2) I commi 3 e 4 dell'art. 6 prevedono che, in caso di estinzione delle IPAB e fino alla costituzione delle ASP, il personale dipendente ed i patrimoni delle IPAB siano assegnati temporaneamente ai Comuni.

La normativa statale (d.lgs. n.207 del 2001) attribuisce ai Comuni un mero ruolo gestionale nelle operazioni amministrative riguardanti il processo di riordino delle Istituzioni. **L'assegnazione temporanea del personale ai Comuni, non trovando alcuna legittimazione nella normativa statale, è secondo la Corte un "mero fattore di incremento della spesa di personale", in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica sancito nel citato art. 76, c. 7, del d. l. n.112 del 2008 e, dunque, anche con l'art. 117, c.3, Cost.**

- 3) I commi 6 e 7 dispongono il trasferimento ai Comuni delle strutture già destinate ad attività socio-assistenziali e socio-educative delle Istituzioni infraregionali aventi sede legale in altra Regione.

Per i giudici costituzionali, il trasferimento al Comune di strutture prive di personale sarebbe improduttivo e irragionevole, anche in considerazione del rilievo



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

che nessuna norma autorizza il Comune a svolgere attività gestionali, in attesa del subentro delle ASP.

La Corte ha, dunque, dichiarato l'illegittimità dei commi 6 e 7, in virtù della loro connessione con i commi 3 e 4.

- 4) L'art. 11, c. 8, prevede un'indennità annua per il presidente dell'ASP, determinata in misura percentuale rispetto a quella spettante ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali abruzzesi.

Nel successivo comma 9, è previsto, inoltre, che a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione competa un'indennità annua di importo pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente dell'Azienda.

Tali previsioni si pongono in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 6, c. 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui **la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.**

La Corte precisa che **nel novero degli enti “che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” rientrano tutti gli enti che “ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell'ente destinatario o di diminuirne quelle passive”.**

Non vi è dubbio che le ASP rientrino in questa categoria.

Ne consegue l'illegittimità della disposizione in esame ai sensi dell'art. 117, c.3, Cost. per violazione del menzionato principio di coordinamento della finanza pubblica.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Abruzzo n. 17/2011;**
- **D. l. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008;**
- **D.l. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010;**
- **D. lgs. n.207/2001;**
- **Rassegna stampa: “I paletti alle assunzioni non risparmiano le Ipab” (fonte: Italia Oggi del 28/06/2012)**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 163 del 27 giugno 2012**

**Materia: bilancio e contabilità pubblica; telecomunicazioni**

**Norme impugnate: art. 30, c. 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n.111**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 163/2012, ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, c. 1 e 3, del decreto legge n.98/2011 nella parte in cui non prevede che la predisposizione del progetto strategico delle telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga avvenga d’intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni e che la sua realizzazione concreta sul territorio regionale avvenga sulla base di un’intesa con la Regione interessata.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 30, c. 1, del decreto legge n. 98 del 2011 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico – con il concorso delle imprese e degli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico e privato – il compito di predisporre un progetto strategico per l’individuazione degli “interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga”.

Il terzo comma prevede che i provvedimenti necessari per la realizzazione concreta di tale progetto siano adottati con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Tali disposizioni sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea (prevista nella Comunicazione della Commissione europea del 19 maggio 2010 su “La banda larga in Europa), relativi al diritto di accesso a internet per tutti i cittadini a una velocità di connessione superiore ai 30 megabytes al secondo.

Esse sono state impugnate dalla Regione Liguria in quanto non sussisterebbero i presupposti per la chiamata in sussidiarietà e per violazione del principio di leale collaborazione.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Alla luce dell'istituto della chiamata in sussidiarietà, elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, lo Stato può esercitare funzioni sia amministrative che legislative in materie di competenza concorrente e residuale quando esigenze di esercizio unitario lo richiedano, purché l'intervento statale sia proporzionato e pertinente rispetto allo scopo perseguito e non leda il principio di leale collaborazione.**

Le disposizioni censurate, sono riconducibili prevalentemente alla materia di competenza concorrente dell'ordinamento delle comunicazioni.

Per la Corte, esse, pur essendo dettagliate ed autoapplicative, soddisfano un'**esigenza di esercizio unitario**. Essa consiste nell'adozione di un programma strategico che definisca gli obiettivi nazionali volti ad assicurare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione a banda larga ed ultralarga, in maniera diffusa ed omogenea sull'intero territorio nazionale.

L'intervento statale è **proporzionato**, sia per la necessità di dare attuazione alla Comunicazione della Commissione Europea, sia per la stessa natura "strategica" del progetto che prevede interventi da realizzare in modo unitario e coordinato su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, anche il requisito della **pertinenza** è rispettato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione ricorrente, la realizzazione del progetto strategico non è demandata prevalentemente alla disponibilità del capitale privato.

I riferimenti alle "imprese" e agli "enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile" e al "principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico e privato" costituiscono, infatti, attuazione delle indicazioni comunitarie e non sollevano in alcun modo lo Stato dal compito di provvedere.

**Le disposizioni in esame, tuttavia, violano il principio di leale collaborazione.**

Esse, infatti, non prevedono alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, né in relazione all'adozione del progetto strategico (c.1), né con riguardo alla realizzazione concreta sul territorio regionale degli interventi in esso previsti (c.3).

Come più volte affermato dalla Corte, "**nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa,** in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni" (fra le altre, sent. n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004).

Ne consegue l'illegittimità delle norme in esame.

➤ **Riferimenti:**

- **D. l. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011;**
- **Comunicazione della Commissione Europea del 19/05/2010;**
- **Sent. Corte Cost. n. 383/2005;**
- **Sent. Corte Cost. n. 6/2004.**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

## **Appendice:**

# **Sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria**

---

### **Sentenza Corte Costituzionale: n. 131 del 25 maggio 2012**

**Materia: Sanità pubblica; istituzione del Centro regionale sangue**

**Norme impugnate: artt. 1 , 2, 4 (c. 1), 5, 10 (c. 2), e 13 della L. r. Calabria 18 luglio 2011, n. 24, recante “Istituzione del Centro Regionale Sangue”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 131/2012, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 , 2, 4 (c. 1), 5, 10 (c. 2), e 13, che prevedono interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel Piano di rientro; non cessa la materia del contendere con la sospensione dell'efficacia della legge;
- 2) l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 (c. 2) , 4 (c. 1), 10 (c. 2), in quanto attribuiscono alla Giunta regionale compiti che interferiscono con le funzioni del Commissario ad *acta*;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, poiché esso prevede una somma insufficiente per coprire le spese per il funzionamento del Centro e non quantifica l'ammontare degli oneri finanziari e i relativi mezzi di copertura per gli anni successivi al 2011;
- 4) l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dei rimanenti articoli della L. r. Calabria n.24/2011.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Gli artt. 1 , 2, 4 (c. 1), 5, 10 (c. 2), e 13 della L. r. Calabria n. 24 del 2011 prevedono interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel Piano di rientro e violano, pertanto, l'art.117, c.3, Cost.

La Corte Costituzionale precisa che **il Piano di rientro ha carattere vincolante per la Regione che lo ha sottoscritto, in quanto espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.**

Successivamente alla presentazione del ricorso, la Regione con L. r. n. 6 del 2012 ha sospeso l'efficacia della legge impugnata in attesa dell'attuazione del Piano di rientro.

**Questa modifica non determina la cessazione della materia del contendere, in quanto non incide sulla validità della legge e rimette interamente**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**all'amministrazione regionale il potere di decidere se il piano di rientro sia stato attuato.**

- 2) Gli artt. 1 (c. 2), 4 (c. 1) e 10 (c. 2) attribuiscono alla Giunta una pluralità di compiti che interferiscono con l'esercizio delle funzioni commissariali, in violazione dell'art.120, c. 2, Cost.

**Per la Corte, l'istituzione del Centro regionale sangue, aggravando il disavanzo sanitario della Regione, ostacola l'attuazione del piano di rientro e, dunque, l'esecuzione del mandato del commissario ad acta.**

- 3) L'art. 13 prevede una somma insufficiente per coprire le spese per il funzionamento del Centro regionale sangue e non quantifica l'ammontare degli oneri finanziari e i relativi mezzi di copertura per gli anni successivi al 2011.

La Corte Costituzionale ribadisce che il legislatore regionale deve rispettare la *“fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio”* imposta dall'art. 81 Cost. (fra le altre, sentenze nn. 106 del 2011, 141 e 100 del 2010) e che la copertura di nuove spese *“deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”* (da ultimo, sentenza n. 272 del 2011).

La disposizione in esame, non rispettando tali requisiti, viola l'art. 81 Cost.

- 4) La Corte Costituzionale dichiara in via consequenziale l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge regionale, inscindibilmente connesse a quelle censurate.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Calabria n. 24/2011;**
- **L. r. Calabria n. 6/2012;**
- **Sent. Corte Cost. n. 106/2011;**
- **Sent. Corte Cost. n. 141/2010;**
- **Sent. Corte Cost. n. 100/2010;**
- **Sent. Corte Cost. n. 272 del 2011**
- **Rassegna stampa: “Centro regionale del sangue, legge illegittima (fonte: Gazzetta del Sud del 26/05/2012); “La Consulta dichiara incostituzionale la legge che istituisce il Centro regionale del sangue (fonte: Corriere della Calabria del 28/05/2012)**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 230/2011 (testo integrale)**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011, depositato in cancelleria il 26 settembre 2011, ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg. ric. n. 108 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue), per violazione degli artt. 81, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

2.— L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 «istituisce il Centro Regionale Sangue, di seguito denominato CRS, quale struttura finalizzata a garantire l'autosufficienza regionale ed a concorrere all'autosufficienza nazionale», la cui sede, ai sensi del successivo comma 2, «è determinata con deliberazione della Giunta regionale». L'art. 2 della stessa legge disciplina le funzioni del Centro regionale sangue. L'art. 4 ne regola la composizione, stabilendo al comma 1 che le funzioni del direttore generale e del comitato di gestione sono determinate «con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge». L'art. 5 prevede l'istituzione presso il Centro regionale sangue di una Commissione regionale per le attività trasfusionali, con durata triennale, e ne individua la composizione e le funzioni. L'art. 10, in tema di «piani di programmazione» delle attività trasfusionali, del sangue e del plasma, stabilisce al comma 2 che tali piani sono presentati dal Centro regionale sangue «alla Giunta regionale che adotta ogni determinazione conseguente previo parere della Commissione consiliare competente per materia». Ai sensi dell'art. 13, infine, «la copertura finanziaria degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in euro 500.000,00, è garantita dalle risorse finanziarie allocate alla U.P.B. 6.1.04.02 (capitolo 61040205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna».



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

3.— Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le norme impugnate violerebbero innanzi tutto l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto prevedono «interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro» dal disavanzo sanitario, oggetto dell'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il carattere vincolante del piano di rientro si evincerebbe dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo cui «[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro», e sarebbe riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 141 e n. 100 del 2010), che qualificerebbe quegli interventi come «espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica».

Inoltre, gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 violerebbero l'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto «demandano alla Giunta regionale compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite al Commissario ad acta» dal Consiglio dei ministri con mandato commissariale del 30 luglio 2010. Con sentenza n. 78 del 2011, questa Corte avrebbe, infatti, precisato che, «anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.».

Infine, ad avviso della difesa dello Stato, l'art. 13 della legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 81 Cost., sia perché il comma 1, quantificando in 500.000 euro gli oneri finanziari derivanti dalla legge in esame per l'anno 2011, indicherebbe «una somma incongrua, considerato che il Centro dovrà sostenere, oltre alle spese per i relativi organi, anche quelle del personale da assegnare al Centro medesimo (al quale peraltro la legge in esame non fa alcun riferimento) e quelle di funzionamento», sia perché il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non ne quantificherebbe l'ammontare, né specificherebbe i relativi mezzi di copertura.

4.— La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.

5.— Successivamente al ricorso, l'art. 1 della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue») ha sostituito l'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2011. Tale disposizione, che nel testo originario prevedeva l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (avvenuta il 16 luglio), nel testo vigente stabilisce che «[l]'efficacia della presente legge è sospesa in attesa dell'attuazione del piano di rientro».

Considerato in diritto

1.— Con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg. ric. n. 108 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue).

Le disposizioni impugnate – nell'individuare le finalità, le funzioni, l'organizzazione interna, le modalità di azione e la copertura finanziaria dell'istituendo Centro regionale sangue – sono censurate sotto tre profili. Innanzitutto, esse violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevedono interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sarebbero contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, e si porrebbero perciò in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. In secondo luogo, gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 si porrebbero in contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto demandano alla Giunta regionale compiti che interferirebbero con le funzioni attribuite al commissario ad acta. In terzo luogo, l'art. 13 della legge regionale impugnata lederebbe l'art. 81 Cost., perché la quantificazione degli oneri finanziari per il 2011, indicata nel



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

comma 1, sarebbe incongrua e perché il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non ne quantificherebbe l'ammontare, né specificherebbe i relativi mezzi di copertura.

2.— Successivamente alla presentazione del ricorso, l'art. 1 della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue») ha sostituito l'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2011. Tale disposizione, che nel testo originario prevedeva l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce che «[l]'efficacia della presente legge è sospesa in attesa dell'attuazione del piano di rientro». A partire dall'11 febbraio 2012, dunque, è stata sospesa l'efficacia della legge censurata che, entrata in vigore il 16 luglio 2011, non risulta aver avuto medio tempore applicazione.

Lo ius superveniens, nonostante abbia sospeso l'efficacia dell'intera legge regionale n. 24 del 2011, assume rilievo solo con riguardo alla censura riferita all'art. 117, terzo comma, Cost., in base alla quale le misure previste dalla normativa impugnata non sarebbero contemplate nel piano di rientro dal disavanzo sanitario. La modifica introdotta, infatti, sospende l'efficacia della legge censurata «in attesa dell'attuazione del piano di rientro». In tal modo, però, la legge rimette interamente all'amministrazione regionale il potere di decidere se il piano di rientro sia stato attuato – il che, peraltro, non implica necessariamente l'effettivo rientro dal disavanzo sanitario della Regione – e di restituire, conseguentemente, efficacia alla legge impugnata che, medio tempore, è rimasta valida, sia pure senza produrre effetti. Ne discende che lo ius superveniens non consente di dichiarare cessata la materia del contendere, perché la modifica introdotta dall'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 6 del 2012 – che non ha abrogato, ma solo sospeso l'efficacia della legge censurata – non ha carattere soddisfacente delle pretese avanzate dal ricorrente (sentenza n. 333 del 2010).

3.— Tutte le disposizioni impugnate – gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 – sono censurate dal ricorrente con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevedrebbero interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sono contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario.

La censura è fondata.

L'istituzione del Centro regionale sangue di cui alla legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 non è prevista nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il carattere vincolante del piano di rientro è stabilito sia dall'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), secondo il quale «[g]li interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo (...)»; sia dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in base al quale «[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

Questa Corte ha più volte affermato che l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 è «espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (da ultimo, sentenza n. 163 del 2011). Ne consegue che gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011, prevedendo un intervento non contemplato nel piano di rientro, violano l'art. 117, terzo comma, Cost.

4.— Meritevole di accoglimento è altresì la censura riferita agli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2011 per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Le disposizioni impugnate demandano alla Giunta regionale una pluralità di compiti, che consistono nello stabilire con apposita deliberazione la sede del Centro regionale sangue (art. 1, comma 2), nel definire con decreto del Presidente della Giunta regionale le funzioni del direttore generale e del comitato di gestione (art. 4, comma 1), e nell'adottare, in tema di «piani di programmazione» delle attività trasfusionali, del sangue e del plasma, «ogni determinazione conseguente previo parere della commissione consiliare competente per materia» (art. 10, comma 2).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esercizio del potere sostitutivo statale, demandato al commissario ad acta in vista dell'attuazione di un piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, è imposto dalle esigenze della finanza pubblica e, più in generale, «dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute», con la conseguenza che «le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» (sentenza n. 78 del 2011).

I compiti che gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2011 assegnano alla Giunta regionale interferiscono con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, in quanto sono diretti a realizzare un intervento – l'istituzione del Centro regionale sangue – che, aggravando il disavanzo sanitario della Regione Calabria, avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale. Ne deriva, perciò, la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

5.— Infine, va accolta anche la censura riferita all'art. 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 per violazione dell'art. 81 Cost.

La disposizione impugnata stabilisce che gli oneri di spesa derivanti dalla istituzione del Centro regionale sangue sono quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in euro 500.000,00, e che la loro copertura finanziaria «è garantita dalle risorse finanziarie allocate alla U.P.B. 6.1.04.02 (capitolo 61040205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011» (comma 1). Per gli anni successivi, «alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna» (comma 2).

Come questa Corte ha più volte affermato, «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010) e la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (da ultimo, sentenza n. 272 del 2011). L'art. 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 non presenta questi requisiti, così violando l'art. 81 Cost.: da un lato, al comma 1, indica una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro, incluse quelle per il personale (a cui peraltro la legge non fa alcun riferimento); dall'altro, al comma 2, non quantifica l'ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, né specifica i relativi mezzi di copertura.

6.— In considerazione della inscindibile connessione esistente tra le norme impugnate e le altre disposizioni della legge regionale n. 24 del 2011, l'illegittimità costituzionale delle prime deve estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue);

2) dichiara in via consequenziale – ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14 della legge regionale n. 24 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI